

R E L A Z I O N E

La Legge regionale n° 33 del 14 aprile 1975, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro i rischi da infortunio in favore dei consiglieri regionali, prevede le seguenti indennità:

£. 50.000.000 in caso di invalidità permanente;

£. 40.000.000 in caso di morte;

£. 25.000 per ogni giorno di invalidità temporanea.

Poiché le suddette indennità sono attualmente del tutto inadeguate si ritiene necessario modificarle.

Si propone pertanto il seguente testo di legge.

*de*

MODIFICHE ALLA L. R. N° 33 DEL 14 APRILE 1975, RECANTE NORME SULLA  
ASSICURAZIONE INFORTUNI IN FAVORE DEI CONSIGLIERI REGIONALI

L'art. 2 della L.R. n° 33 del 14 aprile 1975 è modificato come segue:

" Il contratto di assicurazione, senza diritto a rivalsa é cumulativo e prevede le seguenti indennità:

£. 70.000.000 in caso di invalidità permanente;

£. 50.000.000 in caso di morte;

£. 50.000 per ogni giorno di invalidità temporanea.

La convenzione con un istituto assicurativo di comprovata solidità, scelto a licitazione privata, é stipulata dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza."

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Commissione Consiliare permanente n. 201-83

W